

La scadenza. Il pagamento della sostitutiva

Termini aperti fino al 2 novembre

**Gian Paolo Ranocchi
Giovanni Valcarenghi**

L'articolo 2, comma 229 della legge 191/2009 (Finanziaria 2010) ha riaperto i termini per la rivalutazione del costo di acquisto delle aree e delle partecipazioni possedute da soggetti che producono redditi diversi. Così, entro il prossimo 2 novembre (il 31 ottobre cade di domenica e il 1° novembre è festivo) sarà possibile effettuare il giuramento della perizia di stima (riferita alla situazione al 1° gennaio 2010) e il pagamento dell'imposta sostitutiva dovuta, per l'intero o per la prima rata.

Concentrando l'attenzione sul solo ambito delle partecipazioni societarie (il riferimento è all'articolo 5 della legge 448/2001), innanzitutto deve trattarsi di titoli non negoziati in mercati regolamentati. Diversamente, la rivalutazione può riguardare partecipazioni in società di persone e di capitali, qualificate oppure no. Nell'ultima ipotesi cambia, evidentemente, la misura dell'imposta sostitutiva, fissata al 2% per le non qualificate (che producono plusvalenze tassate al 12,50%) e al 4% per le qualificate (la cui plusvalenza concorre alla formazione del reddito nella misura del 49,72%).

Il peso specifico

La scelta della corretta percentuale applicabile dipende dalla natura della partecipazione totalmente posseduta al 1° gennaio 2010, indipendentemente dal fatto che si decida di operare una rivalutazione solo parziale, certamente ammissibile (circolare 81/E/2002). Nel caso in cui si decida di operare su una sola parte del pacchetto posseduto, con perizia comunque riferita all'intero patrimonio societario, si considerano rivalutati i titoli acquisiti per ultimi che, ai fini delle successive cessioni, si presumono pervenuti al patrimonio del contribuente alla data del

1° gennaio 2010.

Dal punto di vista strategico, la convenienza ad operare la rivalutazione esiste solo laddove si pensi di produrre, in futuro, redditi diversi. Infatti, a nulla varrebbe una rivalutazione in caso di recesso (produttivo di redditi di capitale per le società di capitali e redditi di impresa/partecipazione per le società di persone) o di liquidazione; analogamente, la rivalutazione di una quota destinata ad essere trasmessa mortis causa si rivelerà del tutto inutile, poiché in capo all'erede sarà comunque riconosciuto il solo valore corrispondente alla frazione del patrimonio netto contabile riscontrabile dall'ultimo bilancio approvato prima della data del decesso. Peraltro, in caso di decesso del soggetto che ha rivalutato senza completare il pagamento della sostitutiva (si pensi al caso del pagamento rateale), gli eredi saranno comunque obbligati ad onorare il debito tributario, pur non avendone alcun interesse. Diversamente, la rivalutazione può risultare efficace nel caso di trasmissione della partecipazione per il tramite di una donazione, venendosi a riconoscere in capo al donatario lo stesso valore fiscalmente riconosciuto esistente in capo al donante (quindi quello rivalutato).

Chi ha già rivalutato le quote nel passato e intende provvedere nuovamente, dovrà riversare l'intera sostitutiva sull'intero valore periziato, salvo poter sospendere il versamento delle rate pendenti, oppure richiedere il rimborso delle somme già pagate ai sensi dell'articolo 38 del Dpr 602/73. La giurisprudenza di merito (Ctp Rimini, n. 55 del 12 marzo 2010 e Ctp Torino, n. 201 del 9 novembre 2009), invece, ritiene che sia applicabile il termine biennale previsto dall'articolo 21 del Dlg 546/92, decorrente dalla data di perfezionamento della nuova rivalutazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

